

# LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Giovanni Fantini e Maria Elena Boschi • Area Affari istituzionali, legali e diritto ambientale, Arpa Emilia-Romagna

## RIORDINO DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI IN EMILIA-ROMAGNA, I PRIMI PASSI VERSO L'ATTUAZIONE

Al via le operazioni di attuazione della legge regionale 13/2015 di riordino istituzionale del sistema delle autonomie sul territorio regionale: la Regione ha approvato gli elenchi del personale della Città metropolitana di Bologna e delle Province che dovrà essere trasferito in parte alla Regione stessa e in parte alla nuova Agenzia Arpa alla quale, com'è noto, è demandato l'esercizio delle competenze in materia ambientale finora detenute dalle Province.

Per garantire una più celere entrata in vigore della riforma, la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che il passaggio del personale avrà avvio a partire dal 1° gennaio 2016; per quanto riguarda Arpa, il personale trasferito all'Agenzia coincide principalmente con quello appartenente ai Settori Ambiente delle Province e della Città metropolitana di Bologna. Nel corso del 2016 si procederà dunque a porre in essere tutte le attività necessarie per la definitiva entrata a regime della riforma prevista, dalla stessa legge regionale di riordino, per la fine del 2016.

## ACQUE: NUOVE SOSTANZE SOTTO CONTROLLO

Dlgs 13 ottobre 2015, n. 172 "Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque" (GU n. 250, 27 ottobre 2015).

Tale decreto, in vigore dallo scorso 11 novembre, recepisce la direttiva 2013/39/UE relativa all'ampliamento dell'elenco delle sostanze prioritarie contenute nella cd "direttiva Acque" 2000/60/CE. Il provvedimento aggiunge dodici nuove sostanze inquinanti alle trentatré sostanze "prioritarie" già individuate per la loro pericolosità; le nuove sostanze aggiunte sono rintracciabili nei prodotti fitosanitari, nei bioacidi, nelle sostanze chimiche industriali e nei sottoprodotti della combustione. Sono inoltre rivisti i livelli di concentrazione di altre sette sostanze già incluse nell'elenco. Il provvedimento in parola modifica peraltro il Codice dell'ambiente intervenendo sugli articoli 74 (*Definizioni*) e 78 (*Standard di qualità ambientale per le acque superficiali*) nonché sull'allegato I alla parte III del Codice; l'obiettivo di tale intervento è quello di raggiungere il *buono stato chimico* delle acque entro il 2021, con riferimento alle sostanze individuate in passato ed entro il 2027 per quelle nuove. Il Dlgs 172/2015 attribuisce alle Regioni i compiti più rilevanti in termini di applicazione

degli standard di qualità ambientale e di monitoraggio delle sostanze, che invieranno a Ispra le informazioni maggiormente significative.

## POTERE DI PRESCRIZIONE IN MATERIA AMBIENTALE: I PRIMI INTERVENTI DEI GIUDICI

Tar Toscana, sez. II, ordinanza 19 novembre 2015, n. 770 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)

Primi pronunciamenti dei giudici sul nuovo istituto della *prescrizione ambientale* introdotto dalla cd "legge sugli ecoreati"; con questa ordinanza il Tar Toscana ha respinto la domanda cautelare con la quale la società ricorrente chiedeva la sospensione di un verbale di prescrizione redatto dagli operatori di Arpa Toscana in applicazione dei nuovi artt. 318 ss. del Dlgs 152/2006. La posizione del giudice amministrativo si fonda principalmente sul proprio difetto di giurisdizione, in quanto il Tar ritiene che la materia attenga prevalentemente all'ambito penale: tuttavia, la pronuncia riveste un particolare interesse in quanto nella stessa vengono manifestate alcune perplessità relativamente alla legittimità costituzionale delle nuove norme sotto il profilo dell'effettività del diritto di difesa. Sebbene si tratti di una pronuncia non definitiva, alla quale dovrà seguire il giudizio di merito, dalla formulazione delle motivazioni del provvedimento è ragionevole ritenere che la questione sarà oggetto di successivi approfondimenti, ivi compresa la possibilità di sottoporre la questione di legittimità alla Corte Costituzionale.

## SCARICO NON AUTORIZZATO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI: LA CONFIGURAZIONE DEL REATO PRESCINDE DALL'INQUINAMENTO DEL TERRENO

Corte di cassazione, sentenza 22 ottobre 2015, n. 45634 in [www.reteambiente.it](http://www.reteambiente.it)

Con questa pronuncia la Corte di Cassazione ha enunciato il principio per cui il reato di scarico non autorizzato di acque reflue industriali si configura in presenza di qualsiasi canalizzazione diretta verso l'esterno, anche se recapitante in un pozzo a perdere e a prescindere da qualsiasi accertamento sull'inquinamento del terreno circostante; tale assunto si fonda sul tenore letterale della definizione di *scarico* contenuta nel Dlgs 152/2006 nella quale rientra qualsiasi immissione "in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo o in rete fognaria". Nel caso di specie si trattava di una condotta di smaltimento verso l'esterno dell'edificio, attraverso una griglia posta sul pavimento, delle acque utilizzate nell'ambito dell'attività svolta dall'impresa.



## IL CONSIGLIO DI STATO RITORNA SUL TEMA DELLA RESPONSABILITÀ DEL "PROPRIETARIO INCOLPEVOLE" DI TERRENO SOTTOPOSTO A BONIFICA

Consiglio di Stato, sentenza 10 settembre 2015, n. 4225 in [www.reteambiente.it](http://www.reteambiente.it)

Con tale decisione il supremo giudice amministrativo è intervenuto sulla dibattuta questione relativa alle responsabilità e agli obblighi ricadenti sul proprietario di un terreno sottoposto a bonifica, qualora lo stesso non sia il responsabile dell'inquinamento. Segnatamente, il Consiglio di Stato ha statuito che la legge 549/1995 – ove è stabilito che gli obblighi di bonifica ricadono anche e in via solidale in capo al proprietario del sito non responsabile dell'inquinamento – deve ritenersi implicitamente abrogata: sulla base di tale principio, i giudici hanno confermato l'annullamento di un provvedimento, adottato proprio in base all'art. 3, comma 32 della legge 549/1995, con il quale il ministero dell'Ambiente aveva diffidato il proprietario di un'area, su cui altri avevano realizzato discariche abusive, a provvedere alla rimozione dei rifiuti e alla messa in sicurezza d'emergenza del sito. Secondo la ricostruzione contenuta in questa sentenza, la citata disposizione della legge 549/1995 è da ritenersi abrogata per ragioni di oggettiva incompatibilità con la sopravvenuta normativa in tema di distribuzione degli oneri relativi a depositi illegali di rifiuti contenuta nel titolo V alla parte IV del Dlgs 152/2006. Come già sottolineato dall'adunanza plenaria dello stesso Consiglio di Stato, il Dlgs 152/2006 stabilisce chiaramente che il proprietario incolpevole è obbligato soltanto ad adottare le cd "misure di prevenzione", gravando invece esclusivamente sul responsabile della contaminazione gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino.